

Camera dei Deputati

**Legislatura 17
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/12362
presentata da **CORDA EMANUELA** il **03/03/2016** nella seduta numero **582**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
ALBERTI FERDINANDO	MOVIMENTO 5 STELLE	03/03/2016
PESCO DANIELE	MOVIMENTO 5 STELLE	03/03/2016

Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE , data delega **03/03/2016**

TESTO ATTO**Atto Camera****Interrogazione a risposta scritta 4-12362**

presentato da

CORDA Emanuela

testo di

Giovedì 3 marzo 2016, seduta n. 582

CORDA, ALBERTI e PESCO. — **Al Ministro dell'economia e delle finanze.** — Per sapere – premesso che:

il decreto legislativo n. 159 del 2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1^o gennaio 2016, l'aggio è sostituito dagli «oneri di riscossione», che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione. In particolare, si prevede che, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3 per cento delle somme riscosse, con un risparmio, quindi, dell'1,65 per cento rispetto al passato. Viceversa, in caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli «oneri di riscossione», interamente a carico del debitore, sono pari al 6 per cento dell'importo dovuto. Anche in questo caso c'è un risparmio significativo per il debitore, che ammonta a due punti percentuali (aggio 8 per cento – oneri di riscossione 6 per cento);

la progressiva riduzione dell'ammontare del compenso o onere di riscossione (in poche parole, l'aggio esattoriale da sempre applicato) dal 9 per cento all'attuale 6 per cento, non risolve tuttavia il problema della sua illiceità, in quanto non commisurato ai costi effettivi di riscossione bensì parametrato in misura percentuale al credito iscritto a ruolo. Al riguardo, si evidenzia come l'addebito ai contribuenti dell'aggio in misura non parametrata ai costi effettivi di riscossione era vietato fin dalla legge delega fiscale di cui alla legge n. 825 del 1971 (articolo 10, comma 2, n. 10, che prevedeva l'obbligo d'incorporare gli aggi nelle aliquote dei tributi, con conseguente illegittimità costituzionale del decreto legislativo delegato n. 112 del 1999, articolo 17, per eccesso di delega). Inoltre, il principio della necessaria proporzionalità tra misura dell'aggio e costo effettivo di riscossione è stato sancito anche dalla Consulta con la sentenza n. 480 del 30 dicembre 1993 per quanto attiene alle esattorie siciliane (tuttavia, il principio è esattamente valido anche per il concessionario Equitalia, «mostro» che si continua a mantenere in vita anche nell'ultima riforma fiscale varata dal Governo in carica);

l'illegittimità degli aggi applicati dal concessionario è stata di recente pronunciata anche in numerose sentenze delle commissioni tributarie di merito. Da ultimo, si evidenzia la decisione della commissione tributaria regionale della Lombardia che, dopo la sentenza della commissione tributaria Provinciale di Milano n. 4682/24/15 del 21 maggio 2015, ha pronunciato la sentenza 5454/29/15 con la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'aggio esattoriale in quanto rappresenta un «aiuto di Stato», vietato dalle norme sancite in ambito comunitario: non è dunque dovuto e come tale può essere censurato direttamente dai giudici nazionali in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno (con conseguente disapplicazione della norma interna che lo prevede);

la sentenza della commissione tributaria di Milano può definirsi «rivoluzionaria» perché censura l'aggio esattoriale applicato da Equitalia, soprattutto sotto il profilo del diritto comunitario, affermando che la normativa italiana che prevede gli sproporzionati compensi, mascherandoli come «oneri di riscossione», è in aperta violazione dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (a cui tutte le amministrazioni, i Governi, i Parlamenti nazionali degli Stati membri e i giudici dovrebbero uniformarsi), configurandosi nella specie un illegittimo aiuto di Stato;

inoltre, la sentenza in commento ha stabilito altresì che l'aggio applicato in cartella esattoriale è assolutamente sproporzionato rispetto all'attività di recupero dei crediti, in particolar modo in riferimento ai costi effettivamente sostenuti per la redazione e spedizione della cartella di pagamento (nella fattispecie presa in esame dalla Commissione, le spese di riscossione ammontavano addirittura ad euro 300 mila per una cartella da 6 milioni di euro), in contrasto peraltro con i principi costituzionali di cui all'articolo 53;

la decisione della Commissione tributaria regionale di Milano può altresì definirsi storica per il suo contenuto e, soprattutto, per le motivazioni poste a fondamento della decisione, che daranno senz'altro uno scossone al sistema tributario nazionale aprendo la strada a una marea di rimborsi per i contribuenti italiani. Rimborsi ai quali potrebbe essere tenuta la stessa Agenzia delle entrate che, quale titolare della potestà di riscossione (solo delegata al concessionario Equitalia) nonché azionista di maggioranza di Equitalia, ha il compito di controllare l'operato di Equitalia, ente monopolista per la riscossione dei tributi erariali in Italia, che rischia di essere costretta a restituire ai contribuenti italiani tanti soldi con un danno erariale di proporzioni clamorose. Si ritiene, infatti, che i costosi contenziosi causati da tale modus operandi danneggino l'erario data la probabile soccombenza nella maggior parte dei contenziosi e la pregiudizievole dannosità per le imprese ed i consumatori di tali procedure di riscossione;

in un tal contesto, è legittimo chiedersi perché ancora oggi si continuino ad applicare compensi di riscossione non parametrati ai costi effettivi di riscossione bensì calcolati in misura percentuale al credito iscritto a ruolo;

il presidente onorario aggiunto del Consiglio di Stato Giacchetti ha dichiarato: «nel 2013 e 2014, l'Agenzia ha bensì dichiarato al Governo esiti favorevoli in numero tale da superare il prescritto minimo del 59 per cento e da poter corrispondere i premi al personale; ma confrontando i dati forniti dall'Agenzia con quelli ufficiali pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze in tema di contenzioso tributario è risultato che in realtà tali esiti erano rimasti largamente al di sotto del 59 per cento —;

quali controlli il Ministro interrogato abbia disposto sull'operato di Agenzia delle entrate e di Equitalia al fine di evitare che questi enti svolgano quella che appare agli interroganti una vera attività persecutoria sui contribuenti chiedendo loro somme ultronee in contrasto con la normativa vigente;

per quale motivo, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale del 1993 succitata che aveva chiaramente spiegato che gli aggi di riscossione potessero essere costituzionali solo a condizione che remunerassero le spese effettivamente sostenute per la riscossione, gli oneri di riscossione costituiscano tutt'ora un profitto, a giudizio degli interroganti illegittimo, dell'esattore, in quanto commisurato al debito del contribuente e non alle spese effettive sostenute dall'esattore, in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione e l'articolo 107 del Trattato TFUE;

quali iniziative intenda assumere per evitare l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea contro l'Italia ora che è chiaro l'illegittimo aiuto di Stato concesso ad una società per azioni come Equitalia;

quali iniziative intenda adottare il Ministro per evitare che Equitalia continui a operare in contrasto con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e per evitare il gravoso contenzioso che si troverà ad affrontare lo Stato italiano a causa del suddetto comportamento illegittimo ormai accertato in più sentenze;

quali iniziative intenda intraprendere per riportare la legalità nella riscossione erariale svolta da Equitalia che, come visto, lucra con modalità illegittime sulla buona fede degli italiani esponendo l'Italia intera ad un danno erariale molto più elevato dell'evasione che dovrebbe combattere;

se non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza per procedere al commissariamento dell'Agenzia delle entrate, dopo il caso dei dirigenti «fasulli», e dopo il caso lamentato dal presidente onorario aggiunto del Consiglio di Stato Giacchetti. (4-12362)